

“ASPROMIELE” CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE APICOLTORI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario dei termini
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Polizza numero: 2020/03/2421579 Ed. 10/2020



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 10 pagine e formano parte integrante del contratto n.2020/03/2421579 Ed. 10/2020



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO	Pag.	1
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	3
OGGETTO ED OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	5
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag.	8
CLAUSOLA BROKER	Pag.	9



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ALVEARE

L'insieme dell'*arnia* con la famiglia di api raccolte nel *nido*, compreso il *nido* medesimo

APIARIO

L'insieme degli *alveari*, degli *sciami* e dell'*apidea*

APIDEA

Mini-nucleo adibito alla fecondazione delle api regine

ARNIA

Contenitore per il ricovero delle api prevalentemente di legno con alcune versioni in polistirolo od altro materiale espanso e relativo *melario*, ove presente

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che l'*Assicurato* ed il *Contraente* sono soggetti diversi

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* formato dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dal *Modulo di adesione*

AZIENDA APISTICA

L'insieme degli *apiari*

CONTRAENTE

Associazione Aspromiele

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada

FRANCHIGIA

La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la *Società* presta la garanzia.

MODULO DI ADESIONE

Documento che indica i dati anagrafici, le dichiarazioni dell'Aderente alla Convenzione e quelli necessari alla gestione del contratto; la scadenza del periodo assicurativo, il *premio* e la sottoscrizione dell'*Assicurato*

POLIZZA

L'insieme dei documenti che provano l'*assicurazione*

PREMIO

La somma dovuta dall'*Assicurato* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

SCIAME / NUCLEO

Famiglia di api in un *alveare* non ancora produttivo



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'aderente *Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata la garanzia

SOCIETA'

Reale Mutua di Assicurazioni

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

PREMESSA

Reale Mutua *Assicurazioni* ha stipulato con l'Associazione Aspromiele la presente Polizza Convenzione attraverso la quale vengono assicurati gli apicoltori- soci o associati di Aspromiele Piemonte e/o abbonati alla rivista L'Apis – per le conseguenze della Responsabilità Civile verso Terzi derivanti dalla loro attività e che abbiano aderito alla **Polizza Convenzione** attraverso la sottoscrizione del **Modulo di adesione**.

Il Contraente Aspromiele dichiara di non percepire alcun compenso in denaro né in altra forma a titolo di intermediazione assicurativa né dalla *Società* né dagli *Assicurati*

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Tutti gli apicoltori devono:

- a) essere registrati nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) dichiarando gli *alveari*, *nuclei/sciami* e *apidee* di loro proprietà unitamente alla loro collocazione, in ossequio alla normativa vigente;
- b) essere Soci di Aspromiele Piemonte e/o Abbonati alla rivista L'Apis.

1.2 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 - DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società;

- è tenuta a ridurre il premio alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di **aggravamento del rischio** l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del Modulo di adesione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In particolare se la variazione implica un aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'*assicurazione* gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

In caso di **aggravamento del rischio** noto ed accettato dalla Società e che comporti un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modifica delle condizioni di premio in corso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dalla polizza stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente, come indicato nel secondo comma.

1.4 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia *Assicurativa* per ogni aderente avrà effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2021 qualora il pagamento del *premio* sia stato effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento medesimo (sabato e domenica festivi).

Le adesioni dovranno avvenire entro il termine massimo delle ore 24.00 del 31.07.2021.

La copertura assicurativa indipendentemente dalla data di adesione scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2021 e non si rinnoverà tacitamente.

Al momento del pagamento del *premio* l'*Assicurato* deve fare immediatamente seguito con la trasmissione ad Aspromiele - tramite raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica all'indirizzo aspromiele@aspromiele.it - della copia della ricevuta attestante il pagamento del *premio* unitamente al *Modulo di adesione* debitamente sottoscritto e compilato in tutti i campi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.5 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua Assicurazioni e l'Assicurato, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione a mezzo lettera raccomandata A.R., FAX oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

In caso di recesso da parte della *Società*, quest'ultima rimborsa all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

1.6 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente polizza, competente per territorio sarà il foro dove l'Assicurato avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

1.7 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche qualora il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme della legge italiana.

1.10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 - RISCHIO ASSICURATO - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di Apicoltore socio o associato di Aspromiele Piemonte e/o abbonato alla rivista L'Apis.

L'assicurazione è estesa:

- a) ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo);
- b) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti ed ai prestatori di lavoro previsti nel D. Lgs. 276/2003;
- c) alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008. **Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso;**
- d) ai danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività **con regolare contratto di collaborazione ai sensi di legge.** Nel contempo queste persone si intendono equiparate ai terzi **limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale,** in relazione ai danni che possono subire nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato. **Quest'ultima garanzia è prestata, nell'ambito del massimale di RCT, con il limite di € 250.000,00;**
- e) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.
- f) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici;
- g) alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
 - 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
 - 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente;
 - 3) veicoli sotto carico e scarico;
 - 4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui al presente punto g) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto e) **e viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti.

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate nei punti 1,2,3 del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

Si prende atto fra le parti che il proprietario del fondo non può essere considerato terzo se si identifica con l'apicoltore;

2.3 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi all'assicurazione i danni:

- a) derivanti dalla manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici;
- b) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente alle seguenti tipologie di rischi: produzione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telecomunicazioni, emittenti radio-televisive.
- g) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
- h) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 C.C.;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- j) da inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone - che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e
- l) dalla navigazione di natanti a motore;
- m) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 2.1 lett. g); alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate dall'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportati;
- n) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 2.1 lett. f);
- o) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- p) cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei.

2.5 – TABELLA DEI PREMI

Il premio per ciascun Assicurato è basato dal numero di alveari/sciami rilevabile dalla Banca Dati Apistica e riportato sul Modulo di adesione ed è così determinato:

Numero di Alveari / Sciami assicurati		Premio lordo €
Da	A	
1	100	10,33
101	300	26,82
301	500	41,32
Oltre 500		56,81

2.6 - MASSIMALE

Il massimale rappresenta la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia in favore di ogni Assicurato aderente.

Resto inteso tra le Parti che in nessun caso Reale Mutua sarà tenuta a pagare per ogni singolo Assicurato aderente un importo superiore ad € 2.500.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di validità della copertura relativa al singolo Modulo di Adesione sottoscritto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI


Art. 3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ad. 1913 C.C.) ad Aspromiele via mail aspromiele@aspromiele.it allegando la copia del Modulo di adesione e della ricevuta di avvenuto pagamento del premio effettuato entro i termini previsti dalla presente polizza oppure a Reale Mutua Agenzia di Cirié – Corso Martiri della Libertà, 31 – 10073 Cirié (TO)

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Dovrà inoltre essere inviata la documentazione attestante:

- a) l'essere Socio di Aspromiele Piemonte e/o Abbonato alla rivista L'Apis attraverso la copia del pagamento della quota associativa ad Aspromiele Piemonte oppure dell'abbonamento alla rivista L'Apis;
- b)  la registrazione alla data del 31/12/2019 nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) da cui risulti la regolare denuncia degli alveari, nuclei/sciami e delle apidee detenuti e la loro ubicazione, il tutto in conformità alla normativa vigente;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).

Art. 3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

CLAUSOLA BROKER

Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker PULSAR RISK e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente *assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente* dall'intermediario

PULSAR RISK
Via Giovanni Boccaccio 9
20123 Milano
Sede Legale e Direzione
Viale Trastevere, 220
00153 Roma (RM)
Web: www.pulsarrisk.com
fax 06 58522260
Mail: pulsarrisk@legalmail.it

il quale tratterà con la *Società* Reale Mutua di *Assicurazioni*.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte alla *Società* dal Broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte direttamente dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal *Contraente* all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla *Società* ed avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della *Società* stessa.

Il pagamento dei premi dovuti alla *Società*, relativi alla presente *assicurazione* verrà effettuato dagli *Assicurati* tramite la *Contraente* al Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con Reale Mutua.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli *Assicurati* tramite la *Contraente* nel rispetto della normativa vigente.

Qualora il *Contraente* revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il *Contraente* rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal *Contraente*, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della *Società*.

L'impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il *Contraente* ed il /i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Il Broker si impegna ad inoltrare immediatamente, a ciascuna delle parti, le comunicazioni ricevute dall'altra parte.

Ogni modifica della *polizza* che richieda la forma scritta, impegna ciascuna delle parti solo dopo la firma dell'atto relativo.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*



IL TUO AGENTE REALE



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11, 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 42111111 - Fax +39 011 4250606 - www.realemuto.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e U. Partita IVA 00875260018 - R.G.A. Torino n. 9405 - Iscritta al numero 1.60661 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 656 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Aspromiele - Convenzione Responsabilità Civile Apicoltori

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di Apicoltore.



Che cosa è assicurato?



Sezione Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di Apicoltore.

Sono compresi i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo).



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; se l'assicurato è persona giuridica, i danni al legale rappresentante, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata, e degli amministratori; alle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti.**
- ✗ derivanti dalla manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici;**
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- ✗ cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone - che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;**
- ✗ cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;**



Ci sono limiti di copertura?

!

L'Assicurazione è operante fino alla concorrenza di un massimale di € 2.500.000 per sinistro.



Dove vale la copertura?

✓ Nel territorio di tutti gli Stati europei.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato con versamento su conto corrente postale nello stesso giorno della sottoscrizione della polizza e la copia della ricevuta deve essere inviata ad Aspromiele insieme Modulo di Adesione alla Polizza Convenzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia Assicurativa per ogni Assicurato aderente avrà effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2021 qualora il pagamento del premio sia stato effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento medesimo (sabato e domenica festivi).

Le adesioni dovranno avvenire entro il termine massimo delle ore 24.00 del 31.07.2021.

La copertura assicurativa indipendentemente dalla data di adesione scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2021 e non si rinnoverà tacitamente.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Reale Mutua Assicurazioni e l'Assicurato, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione a mezzo lettera raccomandata A.R., FAX oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni.



Aspromiele - Convenzione Responsabilità Civile Apicoltori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Responsabilità Civile Apicoltori

Edizione 11/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2168 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3316,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 362,5%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Non è possibile personalizzare la copertura scegliendo i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali concordati con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

L'assicurazione è estesa:

- ✓ ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo);
- ✓ alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti ed ai prestatori di lavoro previsti nel D. Lgs. 276/2003;
- ✓ alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso;
- ✓ ai danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività con regolare contratto di collaborazione ai sensi di legge. Nel contempo queste persone si intendono equiparate ai terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, in relazione ai danni che possono subire nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato. Quest'ultima garanzia è prestata, nell'ambito del massimale di RCT, con il limite di € 250.000,00;
- ✓ alla responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.
- ✓ alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici;
- ✓ alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
 - veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
 - veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente;
 - veicoli sotto carico e scarico;
 - cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto e) e viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

**Che cosa non è assicurato?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- ✗ derivanti da: sostanze radioattive, trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
- ✗ derivanti da amianto;
- ✗ derivanti da guerra, ammutinamento, tumulti popolari; i dovuti a ordigni di guerra;
- ✗ derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).
- ✗ derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
- ✗ di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 C.C.;
- ✗ da inquinamento
- ✗ provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate dall'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportati;
- ✗ cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- ✗ da distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

**Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale indicato sul modulo di polizza ed all'art. 2.6 - MASSIMALE

	R.C.T.	Franchigia €	Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
GARANZIE DI BASE	Danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività con regolare contratto di collaborazione ai sensi di legge			€ 250.000 per sinistro
	Danni subiti da: 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato; 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente; 3) veicoli sotto carico e scarico; 4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.	€ 50		Massimale
		Franchigia €	Scoperto	Limite di spesa
	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	---	---	25% del massimale di polizza
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo			



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ad. 1913 C.C.) ad Aspromiele via mail aspromiele@aspromiele.191.it allegando la copia del Modulo di adesione e della ricevuta di avvenuto pagamento del premio effettuato entro i termini previsti dalla presente polizza oppure a Reale Mutua Agenzia di Cirié – Corso Martiri della Libertà, 31 – 10073 Cirié (TO)</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.</p> <p>Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>Dovrà inoltre essere inviata la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'essere Socio di Aspromiele Piemonte e/o Abbonato alla rivista L'Apis attraverso la copia del pagamento della quota associativa ad Aspromiele Piemonte oppure dell'abbonamento alla rivista L'Apis;b) la registrazione alla data del 31/12/2019 nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) da cui risulti la regolare denuncia degli alveari, nuclei/sciami e delle apidee detenuti e la loro ubicazione, il tutto in conformità alla normativa vigente;
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a soggetti che svolgono l'attività di Apicoltore.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,91% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Data	Firma Intermediario	Firma Dichiarante (potenziale Contraente)
-------------	----------------------------	--

A. Se al questionario ha risposto a tutte le domande SI e desidera procedere, confermi per cortesia in questo spazio la sua volontà di procedere:

Gentile Assicurato,
avendo lei, puntualmente ed esaurientemente, fornito le informazioni al questionario sopra, il contratto risulta essere deguat. Proceda dunque con l'acquisto seguendo le modalità indicate e si ricordi di restituire firmato e compilato il presente documento all'operatore incaricato.

Confermo di voler procedere ☐ **SI**

Luogo e data

Firma dell'interessato (leggibile)

Firma dell'intermediario

B. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

B. Se ha deciso di non rispondere ad una o più domande e desidera procedere, firmi per cortesia in questo spazio:

Gentile Assicurato
ha scelto di non rispondere ad una o più domande del questionario, pur consapevole che ciò non ci permetterà di valutare se la proposta è coerente con le sue richieste ed esigenze assicurative.
Apponendo la firma nello spazio sottostante lei dichiara di non voler fornire le informazioni richieste e di voler comunque stipulare il contratto.
Proceda con l'acquisto secondo le modalità e si ricordi di restituire firmato e compilato il presente documento all'operatore incaricato.

Confermo di voler procedere ☐ **SI**

Luogo e data

Firma Dichiarante (potenziale Contraente)

Firma Intermediario

C. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Gentile Assicurato,
in relazione alle risposte fornite, avendo indicato NO ad almeno una risposta rispondendo a tutte le domande, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.
In particolare, il prodotto potrebbe essere potenzialmente inadeguato stante la/e risposte negative da Lei fornite nel questionario dell'adeguatezza.

Ma apponendo la firma nello spazio sottostante lei dichiara di essere consapevole che la copertura non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle esigenze assicurative e di voler comunque stipulare il contratto.
Proceda con l'acquisto secondo le modalità e si ricordi di restituire firmato e compilato il presente documento all'operatore incaricato.

Confermo di voler procedere ☐ **SI**

Luogo e data

Firma Dichiarante (potenziale Contraente)

Firma Intermediario

AFFINCHÉ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ASPROMIELE E PULSAR RISK POSSANO TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI, È NECESSARIO
SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO DI SEGUITO

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali, **ACCONSENTO** al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività assicurativa;

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per finalità commerciali

Preso visione dell'Informativa Privacy allegata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre al revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di carattere commerciale

AFFINCHÉ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ASPROMIELE E PULSAR RISK POSSANO TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI, È NECESSARIO
SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO DI SEGUITO

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali, **ACCONSENTO** al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività assistenziale complementare;

Rimane fermo che il mio consenso e quello dei miei familiari assicurati è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Nome e cognome dell'interessato (*in stampatello*) _____

(Firma del titolare di polizza) _____

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per finalità commerciali

Preso visione dell'Informativa Privacy allegata, consapevole che il mio consenso è facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche.

Nome e cognome dell'interessato (*in stampatello*) _____

(Firma del titolare di polizza) _____

Luogo e data _____

Firma (leggibile) _____